

0137

COMUNE DI MONTEVIALE
Provincia di Vicenza
Affisso il: 15 APR. 2005
Defisso il: 13 MAG. 2005
Monteviale,
IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI MONTEVIALE
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE GENERALE, LA
RACCOLTA E IL CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

COMUNE DI MONTEVIALE

PROVINCIA DI VICENZA

Io sottoscritto Segretario Comunale Dr. Daniela Pinzese
su conforme dichiarazione del messo comunale attesto
che il presente Regolamento è stato pubbli-
cato all'albo pretorio di questo Comune dal 15.04.05
al 30.04.05
Monteviale, li 13 MAG. 2005



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
Giuseppe Danieli

Approvato con D.C.C. nr. 38 del 30.08.2004

TITOLO I
DEFINIZIONE COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Sono oggetto del presente regolamento:

1. l'organizzazione generale e specifica della raccolta dei rifiuti distinta per categoria merceologica e classi di utenza;
2. principi atti a suscitare un comportamento ecologicamente corretto teso a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e dei materiali da avviare a recupero mediante trasformazione, comportamento basato sul risparmio e riuso delle risorse e dei beni;
3. le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinare al riciclaggio o alla produzione di energia, nonché a ridurre la pericolosità dei rifiuti prodotti;
4. le norme volte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti o dei materiali recuperabili;
5. le norme per la determinazione delle zone entro le quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nonché le modalità e la periodicità della raccolta stessa in ciascuna di dette zone;
6. le modalità per il conferimento, il trasporto, l'eventuale trattamento ed eliminazione dei rifiuti urbani ingombranti;
7. la definizione di rifiuto speciale assimilabile all'urbano, in relazione ai limiti qualitativi dei materiali conferiti, la modalità di smaltimento, i rapporti con l'utenza.

TITOLO II
DEFINIZIONI COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2
DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi degli articoli 6; 7, 8 del D.Lgs N°22/97 (meglio conosciuto come decreto "Ronchi"). Pertanto si rimanda a quella normativa ed, in particolare, agli articoli citati per le principali definizioni e classificazioni.

Ai fini del presente regolamento si aggiungono però queste ulteriori definizioni:

1) **APPALTATORE**: la ditta aggiudicataria della gara d'appalto;

2) **RIFIUTI URBANI**;

3) **DOMESTICI**: sono costituiti dai rifiuti provenienti dai locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

ORDINARI:

- Verde: comprende il materiale ligno-cellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;

- Umido-organico: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;

- Secchi: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

- Carta: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

- Plastica: frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di volume

inferiore ai 10 litri;

- Vetro: manufatti in vetro quali bottiglie ecc.

- Lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;

- Barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;

- Altre Frazioni Recuperabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, polistirolo, vasi o cassette di plastica se recuperabili);

NON RECUPERABILI: tutte le frazioni non passibili di recupero (materiali accoppiati, pannolini, plastiche e cellophane, altri materiali talmente contaminati da sporco o altro da non essere recuperabili) compresi i piccoli ingombranti (sedie, tavolini ecc.) che possono essere all'occorrenza raccolti all'Ecocentro), destinate allo smaltimento;

PERICOLOSI (rif. allegato D al Decreto Legislativo n° 22 del 05.02.1997 ed articolo n° 7 dell'elaborato E del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 785 in data 28 ottobre 1988): batterie e pile, medicinali, e contenitori anche con residuo di prodotti etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

4) **ESTERNI**: sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;

5) **ASSIMILATI** (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non deciderà i criteri qualitativi per l'assimilazione, si farà riferimento all'elenco di cui al punto 1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/84. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido-organico, secco riciclabile, ecc.). In virtù della assimilazione operata con il successivo articolo 3 del presente regolamento il Comune esercita il diritto di privativa a norma di legge, pertanto tali rifiuti nella quantità e qualità previste devono essere conferiti al Comune stesso il quale ha il diritto - dovere di applicare la relativa tassa o tariffa.

6) **RIFIUTI SPECIALI**: tutti i rifiuti non classificati urbani (tramite l'assimilazione) ed in particolare: residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali, e di servizi che per quantità e qualità non siano dichiarati urbani e pertanto non rientrino nelle categorie precedentemente definite.

7) **RACCOLTA PORTA A PORTA**: metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e, per le altre utenze, presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo deve consentire l'identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se l'Amministrazione Comunale può prevedere in relazione a zone geografiche particolari, conferimenti collettivi da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali);

8) **TRATTAMENTO**: processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;

9) **RECUPERO**: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee al riutilizzo ed alla commercializzazione;

10) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;

Art. 3

RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

- 1) Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune ed i consorzi nazionali obbligatori, sono disciplinati attraverso una convenzione (secondo il protocollo ANCI - CONAI) che definisce, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 4

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- 1) Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso e convenzionamento con il Comune.

TITOLO II

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ORDINARI

Art. 5

TIPO DI RACCOLTA

- 1) Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici verrà effettuato mediante l'istituzione di 18 isole ecologiche così ubicate:

N. 1 VIA FALSE

N. 2 VIA GALLO

N. 3 VIA BRUNORI-

N. 4 VIA TOVAZZI

N. 5 VIA GIOVANNI XXIII

N. 6 VIA CASTELLO

N. 7 VIA DONESTRA

N. 8 CORTILE SCUOLE

N. 9 VIA BAZZA DI SOPRA

N. 10 VIA CALLECURTA

N. 11 VIA DEL CARPINO NERO;

N. 12 VIA BAZZA DI SOTTO

N. 13 VIA COSTIGIOLA

N. 14 VIA DELLE MURE

N. 15 VIA BAGNARA

N. 16 VIA DEI TIEPOLO

N. 17 VIA DEI TIEPOLO

N. 18 VILLA ZILERI.

Art. 6
RACCOLTA CON ISOLE ECOLOGICHE
DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato richiedendo fin dall'utenza conferente la separazione dei flussi merceologici e verificando l'ottemperanza anche mediante il sistema di raccolta "ISOLE ECOLOGICHE", secondo quanto precisato nei successivi articoli.
- 2) Il servizio viene reso disponibile con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune. L'ente si riserva la possibilità di apportare adeguamenti e modifiche.
- 3) Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.
- 4) La movimentazione dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, almeno per la raccolta dell'umido-organico.
- 5) La Ditta appaltatrice passerà nelle "Isole Ecologiche" provvedendo allo svuotamento dei contenitori, nei giorni prefissati.
- 6) I sacchetti per le tipologie di rifiuti: umido-organico dovranno avere la dicitura riciclabile.
- 7) I sacchetti per la tipologia dei rifiuti non riciclabili (secco) dovranno essere trasparenti, o comunque con le caratteristiche tecniche atte a consentire eventualmente la visione del contenuto al personale incaricato dei controlli.
- 8) I sacchi suddetti dovranno essere reperiti a cura degli utenti.

Art. 7
RIFIUTI SOLIDI URBANI DOMESTICI
RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE

- 1) Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato su tutto il territorio comunale di norma con un passaggio settimanale, e con le modalità del "Isola Ecologica".
- 2) Per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti dovranno essere usati solo i sacchi previsti all'art. 6 del presente regolamento.
- 3) Non sono considerati regolari i conferimenti contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto e ciò in percentuale che a vista sia stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio in percentuale maggiore del 3% del volume del contenitore (salvo diffide e sanzioni sopra citate).
- 4) E' fatto obbligo all'appaltatore di segnalare all'ufficio le utenze che non conferiscano i rifiuti in maniera conforme a quanto previsto nel presente regolamento od a quanto indicato dal competente ufficio del Comune.
- 5) Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino, eccezionalmente al pomeriggio, nei giorni e negli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione.
- 6) Il servizio di raccolta è svolto per tutto l'anno, uniche eccezioni Natale, Pasqua e 1^a Maggio nei quali giorni il servizio potrà essere anticipato o posticipato.

Art. 8
RIFIUTI SOLIDI URBANI DOMESTICI
RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA RICICLABILE

- 1) Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato su tutto il territorio comunale di norma con due passaggi settimanali, e con le modalità del ad "Isole Ecologiche" o ecocentro.
- 2) I rifiuti dovranno essere conferiti in sacchetti all'interno di idonei contenitori.

Art. 9
RICICLAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

- 1) Il Comune può predisporre forme agevolate di acquisto di una compostiera domestica per le famiglie che ne facciano adeguata richiesta.
- 2) La compostiera può essere condivisa da più famiglie con la sottoscrizione peraltro di impegnative chiare e distinte. L'intervento del Comune si limita alla fornitura agevolata di una compostiera per famiglia residente.
- 3) Le modalità di collocazione della compostiera in considerazione dei rapporti privatistici di vicinanza, sono a completo carico dell'utente.

Art. 10
RACCOLTA DEL SECCO RECUPERABI

1. La raccolta viene effettuata di norma attraverso contenitori collocati sempre nelle Isole Ecologiche in un quantità tale da assicurare completezza di servizio presso ogni Isola Ecologica almeno per le tipologie principali: carta, vetro-lattine, vuoti in plastica. perno del servizio è la struttura "Ecocentro" per la quale si rinvia all'apposito regolamento.
2. Le piazzole stradali, denominate "Isole ecologiche" destinate alla raccolta differenziata sono individuate dall'amministrazione e adattate secondo i bisogni.
3. Per particolari tipi di utenza corrispondenti alle collettività (scuole, ospedali e simili altre grandi utenze) sarà possibile - a seconda della disponibilità di risorse - installare mini isole ecologiche riservate che avranno il medesimo ciclo di svuotamenti delle isole stradali.
4. Situazioni particolari di insediamento con particolare lontananza dalle isole ecologiche secondo il prudente apprezzamento del responsabile del servizio - a seconda della disponibilità di risorse - potranno essere servite col "porta a porta".
5. In ogni caso è fatto obbligo all'appaltatore di non raccogliere rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse se non previa ispezione e controllo.

Art. 11
SPECIFICHE SULLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEL SECCO RICICLABILE

Oltre ai materiali raccolti presso la struttura Ecocentro la raccolta differenziata tramite cassonetto o campana stradale effettuata in apposite piazzole denominate "Isole ecologiche" è rivolta al "SECCO RICICLABILE" (si veda in proposito la planimetria allegata) dei seguenti rifiuti:

a) VETRO

Gli utenti sono obbligati a conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e preferibilmente privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, negli appositi contenitori appositamente segnalati.

b) CARTA E CARTONE

Gli utenti sono obbligati a conferire negli appositi contenitori la carta ed il cartone non contaminati da altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero. I cartoni, se ingombranti, devono essere ridotti e sminuzzati a dimensioni tali da poter essere collocati all'interno dei contenitori di cui sopra. E' vietato il deposito di cartoni alla base dei relativi contenitori.

c) LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA

Gli utenti sono obbligati a conferire le lattine di alluminio e banda stagnata negli appositi contenitori, segnalati e pubblicizzati (sono gli stessi del vetro). Non vi devono essere contaminazioni o aderenze di materiali che possano creare odori.

d) PLASTICA

Gli utenti sono obbligati a conferire recipienti, taniche, bottiglie, fustini in plastica ENTRO I 10 LITRI DI CAPIENZA sui quali, a norma del DM 28.6.1989, è presente un marchio che consente di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione negli appositi contenitori, distinti per tipologia e non contaminati da altri materiali in modo da consentire una selezione più precisa ed in grado di valorizzare maggiormente il materiale raccolto.

e) INDUMENTI E CALZATURE

gli utenti sono obbligati a conferire indumenti, tendaggi e calzature negli appositi contenitori della Caritas collocati in una DELLE 18 ISOLE ECOLOGICHE.

Art. 12

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avverrà utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune, comunque sempre anche presso l'Ecocentro.
2. Gli svuotamenti saranno effettuati con frequenza mensile, in un giorno stabilito di comune accordo tra appaltatore e amministrazione e comunque sarà tale da mantenere sempre efficienti e fruibili i punti di raccolta.
3. Tanto la frequenza quanto la dislocazione dei contenitori potrà essere rivista dall'Amministrazione Comunale secondo le necessità.
4. I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti raccolti seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.
5. I punti di raccolta dovranno essere collocati preferibilmente presso le rivendite degli stessi materiali nuovi (pile e farmaci o materiali tossici, infiammabili ecc.).
6. L'appaltatore dovrà mantenere i contenitori in condizione di funzionalità, puliti, con scritte relative al materiale conferibile ben visibili.
7. L'appaltatore provvederà inoltre a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. La disinfezione e bonifica dei contenitori dovrà avvenire almeno semestralmente.

Art. 13

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. I RUP, così come definiti nel precedente art. 2, devono essere smaltiti come segue:

- BATTERIE e PILE

Gli utenti devono conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori installati dal Comune presso le Isole Ecologiche, gli istituti scolastici, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali.

Nei suddetti centri, opportunamente segnalati e pubblicizzati, sono disponibili allo scopo appositi contenitori in materiale idoneo ad evitare dispersioni.

I contenitori per la raccolta delle pile esaurite devono consentire di raccogliere separatamente le pile a "bottoni" (al mercurio, cadmio per orologi, calcolatrici, ecc.) da quelle a "stilo" (a carbone, per altri elettrodomestici).

- PRODOTTI FARMACEUTICI

Gli utenti devono conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti, di cui desiderano disfarsi, presso i centri di raccolta istituiti in farmacie, ospedali e istituzioni sanitarie sedi dell'ULSS, Isole Ecologiche. Nei suddetti centri segnalati e pubblicizzati sono disponibili appositi contenitori.

- CONTENITORI "T" E/O "F" Gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli

appositi contenitori predisposti dal Comune i prodotti sulle cui confezioni sono riportati i Il servizio è effettuato di norma mediante posizionamento di cassoni in una località del territorio comunale stabilita di volta in volta dal responsabile del servizio. presso l'istituendo Ecocentro con trasporto a carico dell'utente.

seguenti simboli:

- a) simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile).
- b) simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico).

In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero od hobbistica.

Questi rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente segnalati e pubblicizzati, collocati all'esterno di negozi e centri commerciali o comunque presso L'Ecocentro. I contenitori, se posizionati all'aperto o in luoghi non sufficientemente custoditi, devono essere costruiti in materiale a prova di rotture e manomissioni.

Art. 14

RACCOLTA DELLA FRAZIONE INGOMBRANTE

- 1) Il servizio viene attualmente svolto con il sistema di raccolta "Porta a Porta".
- 2) Successivamente, con la costruzione dell'ecocentro i rifiuti di cui al presente articolo saranno smaltiti direttamente a cura dell'amministrazione.
- 3) Le modalità saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 15

RACCOLTA PRESSO LE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO CESTINI PORTA RIFIUTI SPAZZAMENTO DI STRADE E AREE PUBBLICHE

- 1) Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte di utenti itineranti, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.
- 2) E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori. L'ipotesi rientra nelle situazioni di conferimento irregolare che vengono sanzionate.
- 3) Particolare attenzione va posta nel caso di sentieri di montagna, percorsi naturalistici, altre vie, aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.
- 4) Il servizio di raccolta dei rifiuti dell'appalto generale comprenderà dunque anche quello da eseguire sulle aree, vie e piazze pubbliche o di uso pubblico sulle quali l'ufficio comunale ha previsto la dislocazione di cestini per la raccolta dei rifiuti.

L'ufficio del Comune potrà anche prevedere peraltro di convenzionare in particolari situazioni questo servizio con le associazioni di volontariato che svolgono servizi di sfalcio e manutenzione giardini o parchi pubblici.

Di norma le operazioni da svolgere sono:

1. lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
2. il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto;
3. ogni altro onere per l'esecuzione perfetta della prestazione.

Lo spazzamento di strade e aree pubbliche rientra nella gestione rifiuti, viene gestito dal Comune secondo direttamente o tramite appalto. Vi rientrano generalmente anche la pulizia di aiuole, monumenti, fontane, scarpate di scoli, piazzole, qualora vi siano depositati rifiuti, compreso l'eventuale recupero dei rifiuti che fossero gettati nei corsi d'acqua (fatti salvi casi particolari di difficoltosa esecuzione dell'operazione di recupero).

Nel servizio sono ricompresi anche la rimozione delle siringhe abbandonate e delle carogne di animali investiti dagli autoveicoli, rifiuti che devono essere avviati al trattamento secondo le normative vigenti e recuperati dal suolo pubblico nel più breve tempo possibile (anche a seguito di segnalazione degli uffici comunali).

Deve essere effettuata inoltre la rimozione delle foglie nel periodo autunnale e ogni qualvolta si rendesse ciò necessario.

Lungo i marciapiedi, i parcheggi e le vie urbane interessate dallo spazzolamento, ed in genere in tutte le aree pavimentate, dovrà essere prevista la pulizia dell'erba con diserbo meccanico e chimico.

Art. 16

DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DI AREE PRIVATE, AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE, AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI

In merito a tali disposizioni si richiamano le norme del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE del Comune.

Art. 17

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Il Comune si riserva di attivare altre raccolte differenziate presso la struttura Ecocentro secondo lo specifico altro regolamento. Il servizio a gestione comunale potrà avvalersi di collaborazioni di ditte varie comprendendo con tale accezione anche le associazioni di cittadini, i gruppi di volontariato, le società cooperative, ecc

Art. 18

FESTE POPOLARI E MERCATI

- 1) In caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali, ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori dovranno richiedere il servizio di raccolta rifiuti al Comune facendo presente il tipo di necessità. L'appaltatore dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti concordando le modalità di espletamento del servizio con l'Ufficio del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere o effettuare direttamente il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria nella zona interessata. La pulizia e disinfezione dovranno avvenire al termine della giornata di mercato o in fase di raccolta per i contenitori dei rifiuti organici.
- 2) E' previsto un servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento apposito immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione comunale.
- 3) La raccolta dei rifiuti avviene anche in questi casi per flussi separati.
 - scarti compostabili (umido-organico e verde) con posizionamento di bidoni, cassonetti o scarrabili svuotati e rimossi a fine mercato o manifestazione nelle aree interessate dalla

produzione di questi rifiuti. L'umido-organico va inviato a compostaggio, il verde va conferito nel normale container di Ecocentro;

- plastica, vetro, carta e cartoni, altro genere di imballi (vanno portati all'Ecocentro a cura dei produttori stessi);

- secco non recuperabile raccolto tramite sacchetti da 110 litri come per le utenze imprenditoriali preventivamente distribuiti agli ambulanti o agli organizzatori della manifestazione, festa popolare ecc. La raccolta avviene mediante esposizione nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune.

Art. 19

RACCOLTA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Le utenze su indicate saranno dotate di un cassonetto per la raccolta della frazione umida.

Questo dovrà essere custodito, a cura del gestore, in aree private; dovrà essere posto fuori dalla porta solo il giorno fissato per la raccolta.

La manutenzione e la pulizia dello stesso sarà esclusivamente a carico del gestore.

TITOLO III

NORME DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 20

CRITERI E MODALITA' DELL'ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

- 1) Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere smaltiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici sempre con l'avvertenza delle quantità sotto elencate.
- 2) Pertanto possono essere conferiti al servizio pubblico di nettezza urbana entro i limiti normalmente accettabili o sulla base di apposito contratto di utenza atto a definire termini e modalità di conferimento ulteriori, i rifiuti o i materiali recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle elencate nel seguito, a titolo esemplificativo (delibera C.I. 27.7.1984):
 - imballaggi di carta e cartone non accoppiati ad altri materiali; conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
 - contenitori, lastre, imballaggi vuoti di vetro, purché esenti da residui di contenuto e comunque mai adibiti a contenere sostanze tossico nocive e pericolose in genere; conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
 - contenitori, lastre, imballaggi vuoti di metallo, latte, lattine e simili purché esenti da residui di contenuto e comunque mai adibiti a contenere sostanze tossico nocive e pericolose in genere; conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
 - sacchi e fogli di plastica, cellophane; conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
 - cassette e pallet di plastica; conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;

- scarti di legno, trucioli e segatura conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
 - rifiuti ingombranti (indicativamente maggiori di 120 litri di ingombro) di tipologia analoga a quella di uso familiare (es. mobilio); conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
 - macchine da ufficio; conferimento presso la struttura Ecocentro con trasporto a carico dell'utenza;
 - materiali "accoppiati" quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili; tetrapack, scarti in genere (non umido-organico riciclabile) da consumo di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, alimenti deteriorati, scatole, imballi, altri scarti della frutta e rifiuti simili tipici di locali con permanenza di attività umane a carattere di magazzino, cucina e mensa, ufficio.
- 3) I limiti quantitativi oltre i quali per i suddetti materiali non si procede alla assimilazione sono determinati per ogni anno solare dal responsabile del servizio secondo questi criteri:
- a) le capacità fisiche di smaltimento degli impianti e delle attrezzature comunali
 - b) l'economicità della gestione in rapporto agli obiettivi di copertura tramite tassa o tariffa assegnati dall'amministrazione
 - c) l'impostazione di "valori guida" di produzione per addetto che mantengano comunque una attinenza con la natura delle attività svolte nelle superfici considerate in tutto o in parte nella tassa o nella tariffazione. Questi valori guida dovranno derivare da una osservazione di un campione rappresentativo di imprese distinte per categorie di attività da espletarsi nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento.

Art. 21

DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani saranno attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; dovrà d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente - già a monte - la differenziazione tra secco e umido-organico nonché tra rifiuti secchi recuperabili e non recuperabili.
- 2) IL servizio riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Ad eccezione che per i piccoli produttori definiti al successivo articolo, i rifiuti dovranno essere di norma conferiti dall'utente all'interno contenitori (bidoni, cassonetti, benne, ecc.) di proprietà dell'utente o forniti dall'appaltatore su richiesta e secondo le modalità definite dalla stessa Amministrazione Comunale.
- 3) Di norma e salvo che per i contenitori di proprietà dell'utente la manutenzione straordinaria sarà a cura del Comune.
- 4) Per la categoria dei "grandi produttori" l'ufficio potrà stabilire contratti di utenza specifici che prevedano il conferimento in quantità o modi diversi dallo standard nonché servizi ulteriori come i lavaggi del o dei contenitori assegnati.
- 5) Di norma non sarà richiesta più di una raccolta alla settimana.
Dopo questo periodo, eventuali ulteriori modifiche permanenti alle frequenze di raccolta dovranno essere comunicate dall'Ufficio competente.
- 6) Fermo restando il limite massimo di una raccolta alla settimana, occasionalmente le singole utenze a cui fossero state assegnate frequenze ulteriori potranno richiedere telefonicamente interventi suppletivi, da effettuare comunque nel normale giro di raccolta.
- 7) Sarà cura dell'appaltatore segnalare immediatamente all'Ufficio del Comune eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti non conformi a regolamento da parte degli utenti. In particolare dovranno essere comunicati i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto secco non riciclabile, rispetto alle utenze domestiche e che quindi dovranno essere rubricate tra i "grandi produttori".

- 8) L'appaltatore sarà responsabile della corrispondenza qualitativa dei rifiuti raccolti alle prescrizioni comunicate dall'Ufficio del Comune. Le penalità eventualmente applicate dagli impianti di trattamento e recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti, saranno a totale carico dell'appaltatore.

Art. 22

FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

- 1) Il rifiuto umido-organico proveniente da utenze non domestiche dovrà essere in ogni caso conferito, in sacchi approvati dall'Amministrazione Comunale, all'interno di contenitori di adeguata capacità. La raccolta avverrà con le medesime modalità e frequenze previste per le utenze domestiche. La pulizia dei contenitori dovrà avvenire secondo quanto indicato all'articolo 19

Art. 23

VERDE DA UTENZE NON DOMESTICHE MA ASSIMILABILI AGLI URBANI

- 1) Per i grandi produttori il conferimento avverrà all'interno di cassoni scarrabili o benna, e la raccolta sarà eseguita secondo le specifiche del contratto di utenza stabilito con il Comune.
- 2) Le rimanenti utenze non domestiche saranno considerate come piccoli produttori (entro i limiti quantitativi previsti) e quindi per essi vale la norma delle utenze familiari (smaltimento tramite compostaggio o conferimento all'Ecocentro).

Art. 24

RACCOLTA CARTA E CARTONE O MULTIMATERIALE DA UTENZE NON DOMESTICHE MA ASSIMILATE

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva di attuare, anche singolarmente, un servizio integrativo riguardante le utenze con grande produzione di carta da macero, vetro o plastica riciclabile, assimilabili all'urbano, ma necessitanti di limiti quantitativi o modalità di conferimento particolari.
- 2) Anche in questo caso il servizio sarà effettuato in base ad un contratto di utenza specifico con il Comune.
- 3) Il conferimento da parte delle Ditte potrà avvenire con cassonetti, benne, scarrabili, campane di proprietà della ditta o noleggiati.

TITOLO IV CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo il deposito negli appositi contenitori predisposti dal Comune, contenitori nei quali è comunque vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti.

- 2) L'accesso ai servizi di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti in Monteviale.
- 3) Si considera quindi conferimento non autorizzato:
 - a) quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, pattumiere, sacchetti ecc.) non conformi al modello o a quanto distribuito dal Comune anche se la tipologia di materiale fosse accettabile
 - b) quello effettuato da cittadini non residenti o dimoranti in Monteviale
 - c) quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto salvo i casi di tolleranza quando espressamente previsti dal regolamento.
- 4) In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte e conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.
- 5) Le Isole Ecologiche stradali sono adibite alla sola raccolta di rifiuti urbani domestici e assimilati. E' vietato collocare fuori dai contenitori anche questi ultimi materiali. In caso di campana o raccoglitore pieno l'utente deve cercare un altro contenitore capiente oppure trattenere presso la propria abitazione il materiale medesimo fino a riscontrare la disponibilità di conferimento, eventualmente avvisare il competente ufficio comunale di carenze riscontrabili nel servizio.
- 6) Chiunque effettui operazioni relative ad attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche o ad uso pubblico è tenuto a mantenere le stesse costantemente pulite ed in ogni caso a non abbandonarvi residui.

Art. 26 ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1) L'attività di controllo potrà essere effettuata dagli Agenti di P.M., dagli organi di polizia giudiziaria, dagli Agenti di pubblica Sicurezza, o da personale dipendente del Comune autorizzato con apposito provvedimento del Sindaco.
- 2) I controlli potranno essere effettuati dal suddetto personale in qualsiasi ora del giorno o della notte, anche in giornate festive.

Art. 27 SANZIONI

- 1) Le infrazioni al presente regolamento verranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionale e nazionale per quanto ivi previsto.
- 2) Il deposito di materiali recuperabili al di fuori, ma nell'area dell'Isola Ecologica (comprendendo la distanza entro un metro dai contenitori) è comunque considerato abbandono dei rifiuti e come tale sanzionato ai sensi del combinato disposto artt. 14 e 50 (ultimo periodo) del D.Lgs.22/97 (da € 25 a € 150) + spese di notifica.
- 3) Tutti i casi di conferimento non corretto e regolare (materiali nel contenitore errato, esposizione tramite contenitore non corretto, conferimento da parte di cittadini o utenze imprenditoriali non residenti o non dimoranti a Monteviale) sono puniti con una sanzione da € 25 a € 205 con le forme e le modalità della L. 689/81.
- 4) In ogni fattispecie si graderà la sanzione alla gravità della violazione con riguardo alla eventuale recidività del fatto. In particolare nel caso di conferimento di materiale umido-organico nel secco o viceversa per l'applicazione della sanzione si avrà riguardo alla percentuale di contaminazione che deve essere superiore - anche ad una valutazione a vista dell'operatore - al 3% ovvero all'1 % del volume del contenitore utilizzato.
- 5) Si applica in tutti i casi sopra citati di conferimento non corretto e regolare una moratoria nell'applicazione delle sanzioni per 1 mese di vigenza del presente regolamento, a motivo della

particolare innovatività delle procedure. In questo mese tutti gli operatori del servizio sono tenuti a diffidare i responsabili dal ripetere le violazioni e ad informare gli stessi delle corrette procedure.

- 6) Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le Disposizioni Legislative relative all'applicazione delle sanzioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Art. 28
NORME FINALI

- 1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa esplicito richiamo alle vigenti disposizioni di legge.
- 2) Per i servizi relativi a tutte le fasi di smaltimento qui definite e regolamentate si applica la tassa di cui al D.Lgs. 507/93 o la tariffa di smaltimento dei rifiuti come definita nel DPR 158/1999, secondo le disposizioni del Comune.